

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4933

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata il 1° marzo 1968

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 5 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quinto comma dell'articolo 45 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3270, dispone che: « I debiti di commercio e quelli risultanti da cambiali od altri effetti all'ordine, possono essere dedotti dall'asse ereditario se, per i debiti commerciali, la loro esistenza sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore, regolarmente tenuti a norma di legge, e per le cambiali od altri effetti, questi siano annotati nei libri di commercio, del pari regolarmente tenuti, del debitore o del creditore ».

Per vari decenni — nella pratica applicazione di tali disposizioni — non sorse dubbio sulla possibilità di dedurre dall'asse ereditario i debiti per saldi passivi di conti correnti bancari e a tal uopo l'Amministrazione finanziaria — seguendo il costante orientamento della giurisprudenza ed in particolare della Commissione centrale delle imposte — richiedeva la produzione degli assegni bancari (in originale od in copia autenticata da notaio) e dell'estratto notarile dei libri di commercio della Banca creditrice, oltre, beninteso, la produzione della dichiarazione di sussistenza di cui all'articolo 48 del citato decreto.

Per altro — con la sentenza 10 agosto 1962, n. 2527 — la Corte di cassazione ha cominciato a segnare un diverso indirizzo, assumen-

do che i saldi passivi di conti correnti bancari non possono farsi rientrare nei debiti risultanti da cambiali o da altri effetti all'ordine di cui al citato articolo 45, quinto comma ma debbono invece ricondursi nella nozione di debiti di commercio per cui i saldi passivi possono provarsi solo mediante la produzione del contratto di apertura di conto corrente muniti di data certa, ovvero mediante la esibizione dei libri di commercio del debitore regolarmente tenuti a norma di legge.

Con circolare n. 106711 del 6 giugno 1964 il Ministero delle finanze — rilevata una disparità di trattamento da parte dei vari Uffici per quanto concerneva la documentazione dei debiti nascenti da saldi passivi di conto corrente bancari ed al fine di assicurare una uniformità di trattamento nella soggetta materia — dispose che si dovessero ormai seguire i criteri dettati dalla Corte di cassazione, invitando gli uffici ad attenersi per il futuro esclusivamente ai predetti nuovi criteri « ovviamente prescindendo da qualunque rilievo per quanto riguarda le passività già regolarmente documentate secondo i precedenti orientamenti ».

Con circolare n. 110197 del 2 novembre 1964 il Ministero delle finanze precisava — in merito alla data di decorrenza per l'applicazione dei nuovi criteri — che tale data fosse

quella della precedente circolare 6 giugno 1964 « in quanto non appare possibile contestare l'idoneità della documentazione prodotta fino a tale epoca talvolta su esplicito invito scritto degli Uffici conformemente all'orientamento dell'Amministrazione.

Nonostante tali chiare direttive, è risultato che in parecchi casi gli Uffici hanno egualmente contestato la idoneità della documentazione prodotta prima della data del 6 giugno 1964 in conformità degli orientamenti del tempo ed hanno proceduto a richieste di imposte supplementari in merito a successioni fiscalmente già chiuse e definite.

È risultato, altresì, che i criteri dettati dalla Corte di cassazione non hanno potuto trovare pratica attuazione in quanto è noto che i contratti di apertura di conti correnti bancari non vengono sottoposti a registrazione. Donde la impossibilità per gli eredi dei debitori (non commercianti) di documentare il saldo passivo di conto corrente bancario con la produzione del contratto avente data certa.

Sia nel primo caso (riapertura di rapporti tributari già definiti) sia nel secondo (impossibilità di documentare il passivo) si sono determinate e si determinano situazioni invero abnormi e produttive di grave ed ingiusto danno per il contribuente.

Si consideri — nel primo caso — la disparità di trattamento tra eredi nei confronti dei quali il Fisco ha ritenuto di riaprire con imposizioni suppletive (bene spesso implicanti rovinose ripercussioni economiche per gli eredi) rapporti tributari già chiusi e definiti, ed eredi nei confronti dei quali il Fisco non ha proceduto ad alcuna imposizione suppletiva.

Si consideri, invece, nel secondo caso, la disparità di trattamento tra eredi di debitori commercianti (che possono provare il passivo con la produzione dei libri di commercio del loro dante causa) ed eredi di debitori non commercianti che — non potendo produrre né il contratto di apertura di conto corrente aven-

te data certa, né i libri di commercio ai quali non era tenuto il dante causa — sono in pratica esclusi dalla possibilità di ottenere la deduzione dall'asse ereditario dei saldi passivi di conto corrente bancario.

Di qui la esigenza che il Legislatore intervenga al fine di ristabilire in questo delicato settore la inderogabile certezza dei rapporti tributari.

La presente proposta di legge mira appunto ad interpretare e ad integrare il quinto comma dell'articolo 45 nel senso di prevedere specificatamente tra le passività deducibili quelle nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari e di stabilire — prescindendo da ogni eccessiva teorizzazione e da ogni astrazione dalla insopprimibile realtà dei rapporti bancari — quali siano i documenti che il contribuente deve produrre a prova del passivo di cui chiede la detrazione.

La presente proposta di legge mira anche a sanare le sperequazioni derivanti dalla riapertura di rapporti tributari già definiti e per ciò viene stabilita la rinuncia da parte della finanza ad ogni imposizione suppletiva — relativamente a rapporti tributari già definiti — che tragga motivo da contestazioni sulla documentazione a suo tempo prodotta ed accettata dall'Ufficio.

Per i rapporti tributari non ancora definiti relativi a successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta, viene coerentemente stabilito che il contribuente possa documentare il passivo nascente da saldi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma dell'articolo unico.

Per ovvie esigenze costituzionali e di bilancio si dispone infine che non si faccia luogo a rimborso di imposte già pagate in dipendenza di mancata deduzione di saldi passivi di conti correnti bancari, salvo che si tratti di pagamenti effettuati in seguito ad atti esecutivi proposti dalla finanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fra il quinto ed il sesto comma dell'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3270, sono inseriti i seguenti commi:

« I debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari possono essere dedotti dall'asse ereditario se la loro esistenza sia giustificata:

a) con la produzione — in originale od in copia autenticata da notaio — degli assegni tratti sul conto corrente, a partire dall'ultimo saldo attivo del conto;

b) con la produzione dell'estratto notarile dei libri di commercio della Banca creditrice;

ferma restando la necessità di produrre la dichiarazione di sussistenza di cui all'articolo 48.

Relativamente alle successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari e con il pagamento delle somme liquidate, ogni successiva contestazione afferente alla documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a campione e delle successive ingiunzioni fiscali.

Relativamente alle successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico.

Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge per effetto di mancata deduzione di debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, salvo che si tratti di pagamenti effettuati in seguito ad atti esecutivi proposti dalla Finanza ».